

REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1 – Finalità

Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni e lo svolgimento dei suoi lavori secondo il presente regolamento.

ART. 2 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale in apposita sala.
2. L'adunanza del Consiglio si può tenere eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale da indicarsi nell'avviso di convocazione.
3. In occasione delle sedute del Consiglio vengono esposte all'esterno del palazzo comunale la bandiera della Repubblica italiana, dell'Unione Europea e della Regione Lombardia.

Art. 3 - Presidenza delle adunanze

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
2. Il Sindaco è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 4 - Compiti e poteri del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità e il ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il Sindaco provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea, modera la discussione e cura che i lavori si svolgano nell'osservanza del presente regolamento.
3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

Art. 5 - Costituzione dei gruppi

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi purché questi siano composti da almeno due consiglieri.
2. Ciascun gruppo deve comunicare per iscritto al Sindaco il nome dei componenti e del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio.
3. Il consigliere che intende confluire in un gruppo diverso da quello di originaria appartenenza ne dà comunicazione al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del capo del gruppo in cui confluisce.

Art. 6 - Entrata in carica - Convalida

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione o supplenza, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.
2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve procedere alla convalida degli eletti previo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge.

Art. 7 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta, indirizzata al Consiglio e assunta immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il consiglio, entro e non oltre venti giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari seguendo l'ordine di presentazione. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma di legge.

Art. 8 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti modificativi, aggiuntivi o soppressivi sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
2. Se gli emendamenti incidono sul contenuto tecnico dell'atto, l'argomento è rinviato ad una seduta successiva al fine di acquisire il parere di regolarità da parte dell'ufficio competente.

Art. 9 - Interrogazioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni mediante deposito presso la segreteria comunale.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato e per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il Sindaco o l'assessore da lui delegato risponde per iscritto, entro trenta giorni dalla protocollazione.

Art. 10 - Interpellanze, mozioni, ordini del giorno

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interpellanze, mozioni e ordini del giorno ai fini della loro discussione in Consiglio comunale; il Sindaco si pronuncia sulla loro ammissibilità, dando comunicazione scritta al presentatore in caso di rigetto.
2. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco circa i motivi della condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento.
3. La mozione consiste nella proposta che il Consiglio comunale, nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, approvi un atto di indirizzo nei confronti del Sindaco o della Giunta, per quanto di rispettiva competenza, in riferimento ad interventi da effettuare in un determinato ambito di attività.
4. L'ordine del giorno consiste nella proposta che il Consiglio comunale, quale espressione politico-rappresentativa della comunità locale, enunci valutazioni su fatti di particolare rilevanza politica, economica o sociale.
5. Le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno sono formulati per iscritto, firmati dal richiedente e presentati mediante deposito presso la segreteria comunale, che ne cura la immediata protocollazione dandone comunicazione al Sindaco per l'inserimento nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

Art. 11 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a

venti giorni, inserendo all'ordine del giorno i relativi oggetti, quando almeno tre consiglieri richiedano per iscritto al Sindaco che vengano approvate proposte di deliberazione o mozioni.

2. La richiesta, accompagnata dal testo della proposta di deliberazione o della mozione, è depositata presso la segreteria comunale, che ne cura la immediata protocollazione.

3. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio di cui al primo comma, il Segretario comunale avverte il Prefetto, il quale provvede, previa diffida, alla convocazione.

Art. 12 - Diritto d'informazione

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento delle loro funzioni. Tale diritto sussiste anche nei confronti degli uffici degli enti dipendenti o controllati e delle strutture associative di cui il Comune fa parte, nonché nei confronti dei concessionari di servizi comunali e delle società costituite e/o partecipate dal comune.

Art. 13 - Diritto di accesso

1. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti, formati dall'amministrazione comunale o dalla stessa stabilmente detenuti.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta di copia degli atti e documenti, salvo che di quelli permanentemente o temporaneamente riservati.

3. La richiesta di copia di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere su apposito modulo sul quale devono essere indicati gli estremi dell'atto di cui richiede copia. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta e che di essa non verranno consegnate copie a soggetti esterni al Consiglio comunale.

4. Il rilascio di copia avviene entro i trenta giorni successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi e/o voluminosi, nel qual caso il responsabile competente preciserà il maggior termine per il rilascio.

5. Il Responsabile del Servizio competente, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

6. La copia viene rilasciata in carta libera, con espressa indicazione che l'uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale.

7. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

Art. 14 - Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e delle commissioni delle quali è componente.

2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione, inviata in forma scritta al Segretario comunale il quale ne dà notizia in apertura di seduta.

3. Il Consigliere può essere dichiarato decaduto dal Consiglio per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo. In tal caso il Sindaco contesta per iscritto la causa di decadenza e assegna al Consigliere un

termine non inferiore a venti giorni per controdedurre.

4. Sulla decadenza si pronuncia il Consiglio nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Art. 15 - Obblighi di astensione

1. I consiglieri devono astenersi, uscendo dall'aula consiliare, dal partecipare alla discussione ed alla votazione di provvedimenti nei quali abbiano interesse essi stessi, il coniuge, parenti e affini fino al quarto grado.

Art. 16 – Prima convocazione

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Art. 17 – Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, della sede dove la stessa sarà tenuta e l'ordine del giorno della seduta.

2. L'avviso di convocazione può contenere anche l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza di seconda convocazione.

3. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno.

Art. 18 - Modalità di consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato, a mezzo di un messo comunale, al domicilio dei consiglieri. Qualora la consegna sia impossibile, il messo deposita presso il domicilio del consigliere una comunicazione e deposita l'avviso di convocazione presso la segreteria comunale.

2. I consiglieri non residenti devono eleggere domicilio nel Comune dando comunicazione alla segreteria comunale entro sette giorni dalla proclamazione ed esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni da parte del domiciliatario.

3. In caso di mancata elezione ai sensi dei commi precedenti, gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica sono depositati presso la segreteria comunale e, contestualmente, viene data comunicazione al consigliere dell'avviso di deposito.

Art. 19 - Termini per la consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta in caso di adunanze straordinarie e almeno cinque giorni prima in caso di adunanze ordinarie.

2. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. In tali casi l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la seduta.

3. Sono ordinarie le sedute di approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione.

4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno sopravvenuti argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Art. 20 - Deposito degli atti

1. Nessuna proposta può essere deliberata dal Consiglio se non è stata depositata, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame, presso la segreteria comunale almeno quarantotto ore prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza di cui all'art. 19 ultimo comma.

Art. 21 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale non può validamente deliberare in prima convocazione se non sono presenti almeno 7 consiglieri.
2. I consiglieri che si astengono dalla votazione si calcolano nel numero dei presenti ma non in quello dei votanti.
3. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario comunale che annota i risultati a verbale.
4. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare, il Sindaco rinvia l'adunanza in seconda convocazione.
5. Qualora nel corso della seduta venga meno il numero legale, il Segretario ne dà comunicazione al Sindaco. Ciascun Consigliere ha diritto di richiedere la verifica del numero legale. In tal caso il Sindaco può sospendere temporaneamente la seduta per proseguirla successivamente se si compone il numero legale o scioglierla per aggiornarla ad una nuova convocazione.

Art. 22 - Adunanze di seconda convocazione

1. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno 4 Consiglieri.
2. L'adunanza che segue ad una prima seduta interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero legale è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

Art. 23 - Adunanze pubbliche e segrete

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal comma seguente.
2. L'adunanza si tiene in forma segreta quando si debbano esprimere apprezzamenti sulla capacità, moralità, correttezza di persone o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono le medesime valutazioni.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni di cui al comma precedente, il Sindaco dispone il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

Art. 24 - Adunanze aperte

Il consiglio può essere convocato in seduta aperta in forma assembleare allo scopo di favorire la partecipazione della cittadinanza in relazione ad argomenti di particolare interesse della collettività.

Art. 25 - Comportamento dei consiglieri

1. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti viene richiamato dal Sindaco.
2. Dopo il secondo richiamo il Sindaco può togliere la parola al Consigliere fino alla conclusione della discussione sull'argomento e, se questi persiste, può farlo allontanare dall'aula per farlo rientrare al momento della votazione.

Art. 26 - Ordine della discussione

1. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco tramite alzata di mano. Gli interventi nella discussione non possono eccedere la durata di 10 minuti, salvo autorizzazione del Sindaco.
2. Nessun Consigliere può intervenire più di due volte sullo stesso argomento salvo autorizzazione del Sindaco.
3. Gli interventi devono riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista, gli toglie la parola. In caso lo stesso Consigliere persista, il Sindaco può farlo allontanare dall'aula per farlo rientrare al momento della votazione.

Art. 27 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto ed astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso riguardo alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.
2. I poteri per il mantenimento dell'ordine spettano al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'intervento della Polizia Locale.
3. La seduta può essere sospesa o sciolta dal Sindaco per ragioni di ordine pubblico o per motivi di sicurezza.

Art. 28 - Ammissione di componenti esterni alla discussione

1. Il Sindaco può invitare a partecipare alla seduta i funzionari comunali, esperti o consulenti dell'Amministrazione per effettuare relazioni o dare informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 29 - Trattazione delle interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. L'interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal proponente. Conclusa l'illustrazione il Sindaco può dare direttamente risposta all'interpellanza o demandare un assessore a provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute nel tempo di cinque minuti ciascuna.

2. Alla risposta può replicare solo il consigliere proponente, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti.

3. Nel caso che l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi.

4. La mozione e l'ordine del giorno sono illustrati dal proponente per un tempo non superiore a cinque minuti. All'illustrazione segue la discussione e la votazione ed il diritto di replica del proponente per un tempo non superiore a tre minuti.

Art. 30 - Votazione in forma palese

1. Le votazioni avvengono di norma in forma palese per alzata di mano.

2. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

3. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

4. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Art. 31 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando essa sia prescritta dalla legge o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno un terzo dei consiglieri presenti.

2. Il Segretario comunale effettua l'appello ed annota a verbale il voto espresso da ciascun Consigliere.

Art. 32 - Votazione segreta

1. La votazione mediante scrutinio segreto, nei casi espressamente previsti dalla legge, viene effettuata a mezzo di schede uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.

2. Terminata la votazione il Segretario, con l'assistenza di due consiglieri scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Sindaco il risultato.

3. Nel caso di irregolarità il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 33 - Votazioni inerenti a nomine, designazioni o revoche

1. Le votazioni inerenti a nomine, designazioni e revoche di componenti di organi sono effettuate in forma palese.

2. Qualora la nomina o designazione spetti partitamente, per disposizione normativa, alla maggioranza e alla minoranza consiliare, le relative votazioni vengono effettuate separatamente con la partecipazione rispettiva dei consiglieri componenti la maggioranza e di quelli componenti la minoranza; a tal fine si intendono far parte delle minoranze i consiglieri eletti in liste diverse da quella collegata al Sindaco.

Art. 34 – Esito delle votazioni

1. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti salvo che la legge o lo statuto prevedano espressamente una maggioranza diversa.
2. In caso di parità di voti il Sindaco restituisce la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta per un'ulteriore discussione, al termine della quale viene rinnovato il voto.

Art. 35 - Redazione e firma del verbale dell'adunanza

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta lo svolgimento dell'adunanza e la volontà espressa, attraverso le votazioni effettuate, dal Consiglio comunale.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, un dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il verbale è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione e riporta, oltre i contenuti principali degli interventi effettuati dai consiglieri, il testo delle deliberazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno sottoposti a votazione, con i relativi emendamenti, nonché il testo effettivamente approvato.
4. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in forma sintetica. I consiglieri possono chiedere al Sindaco che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto, corrispondente all'intervento pronunciato, sia fatto pervenire al Segretario al termine della seduta.

Art. 36- Partecipazione dell'assessore

1. L'assessore non consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 37 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.